



COMUNE DI CASTELLANA GROTTA

Città Metropolitana di Bari
Ufficio Contenzioso

Alleg. sub 1/ B

DISCIPLINARE DI CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI PATROCINIO LEGALE

Tra il sottoscritto Responsabile di Settore _____ in rappresentanza del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell'art. 107, del d. lgs n. 267/2000 e l'avv. _____ (in seguito, per brevità chiamato Avvocato), C.F. _____, P. IVA _____, iscritto nell'albo degli avvocati del Foro di _____ con il n. _____ con studio in _____ alla via _____ (n. _____ telefonico/fax _____ indirizzo _____ e-mail: _____ pec: _____ dove intende ricevere ogni successiva comunicazione da parte dell'Ente

Disciplinano quanto segue:

Premesso che:

- con Deliberazione della G. C. n. _____ in data _____ è stata autorizzata la costituzione del Comune di Castellana Grotte nel giudizio promosso da _____ dinanzi a _____ ed avente ad oggetto _____ ovvero di promuovere giudizio _____ nei confronti di _____ demandando al Responsabile del Settore I l'individuazione del professionista al quale conferire l'incarico;

- con Determinazione _____ in data _____ del Responsabile del Settore _____ all'avvocato _____ è stato conferito l'incarico di promuovere / resistere in giudizio in nome e per conto del Comune di Castellana Grotte _____

- il Sindaco del Comune di Castellana Grotte nella sua qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, ha conferito l'incarico professionale giusta procura *ad litem*, rilasciata ai sensi dell'art. 73 dello Statuto dell'Ente.

L'avvocato designato, dichiara di accettare l'incarico nel pieno ed integrale rispetto delle clausole di seguito elencate, che specificamente approva.

ART. 1.

Il conferimento dell'incarico concerne la difesa, ivi compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo e la rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione nella controversia promossa da _____ innanzi a _____ con atto introduttivo notificato in data _____ o nella controversia da proporre innanzi a _____ nei confronti di _____

ART. 2.

L'incarico è conferito per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed/o eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 3.

L'Avvocato incaricato dichiara formalmente:

1. di essere/non essere iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di essere/non essere tenuto al versamento dei relativi obblighi contributivi (*in caso di non iscrizione all'Istituto di Previdenza specificare la motivazione* _____);
2. essere in possesso della Partita Iva n. _____ di essere/non essere soggetto, a titolo di ritenuta d'acconto, alla corrispondente trattenuta sui compensi che il Comune di Castellana Grotte liquiderà al professionista in ragione dell'incarico di cui al presente disciplinare (*nel caso non sia operabile la ritenuta d'acconto specificare la motivazione*) _____;
3. avere / non avere dipendenti e pertanto di avere/ non avere posizioni aperte nei confronti degli Enti interessati al rilascio del DURC. Nel caso il professionista incaricato abbia personale alle proprie dipendenze, lo stesso si impegna a comunicare i numeri di matricola INAIL ed INPS relativi alla posizione contributiva dei propri dipendenti onde consentire l'acquisizione da parte dell' Amministrazione comunale del relativo DURC.;
4. di essere in possesso di copertura assicurativa per i rischi professionali, derivanti dall'esercizio dell'attività professionale con la compagnia assicuratrice _____ POLIZZA N. _____ a norma dell'art. dall'art. 12 L. 247/2012, con un massimale di € _____ (euro _____) di cui consegna copia all'Ufficio Contenzioso contestualmente alla sottoscrizione del presente Disciplinare;

ART. 4.

1. Il professionista, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara sotto la propria responsabilità:

- di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con il Comune di Castellana Grotte, e di impegnarsi a non assumere incarichi di tale specie per tutta la durata del mandato; di non avere in corso, comunione di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale; di non avere, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190 del 6 novembre 2012, relazioni di coniugio, parentela fino al quarto grado od affinità fino al secondo grado con il dipendente dell'Ente che conferisce il presente incarico professionale e/o con gli amministratori dell'Ente; ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs. n. 39/2013, di non esercitare in proprio un'attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Comune di Castellana Grotte né di rivestire incarichi amministrativi di vertice e incarichi dirigenziali, comunque denominati, incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo

pubblico regolati, finanziati o comunque retribuiti dal Comune di Castellana Grotte; di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e, quindi, di non avere rapporti di collaborazione e/o lavoro con i soggetti di cui al medesimo comma; di non avere altri rapporti incompatibili o di contrasto con l'incarico conferito o con l'Ente.

2. Il professionista si impegna altresì a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Castellana Grotte o in conflitto con lo stesso ente per tutta la durata del rapporto instaurato.

3. L'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile anche in presenza di una delle predette condizioni di incompatibilità.

4. L'Avvocato incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico a lui conferito ed accettato, nonché a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016;

5. L'Avvocato incaricato dichiara altresì di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal "*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Castellana Grotte*" vigente al momento del conferimento, di cui riceve copia contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare.

ART. 5.

1. L'Avvocato incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna condizione di incompatibilità richiamata nel precedente articolo 4.

2. In caso di omessa comunicazione entro 10 giorni dal verificarsi di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà ai sensi del comma 3 dell'articolo 4.

ART. 6.

L'Avvocato incaricato alla difesa del Comune di Castellana Grotte ha l'obbligo altresì:

1. di aggiornare l'Ente sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione delle attività poste in essere e delle date dei rinvii, con la specificazione dell'attività a svolgersi e di comunicare tempestivamente l'insorgere, in ragione dell'andamento processuale, dell'opportunità e della convenienza per l'Ente di intraprendere una trattativa per una transazione della controversia, rendendo un dettagliato parere scritto;

2. di relazionare sullo stato generale del giudizio;

3. di inviare copia di ogni memoria, atto di costituzione, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, con attestazione dell'avvenuto deposito e/o della ricevuta se effettuato telematicamente;

4. di comunicare, ai sensi del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs 126/2014, lo stato della causa e la percentuale dell'alea di soccombenza entro la chiusura di ciascuna annualità, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;

5. di trasmettere l'ulteriore documentazione processuale (memorie di controparte, verbali di udienza, CTP e CTU);

6. di rendere per iscritto, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio, per cui è incaricato, un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame, o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato in caso di soccombenza;

7. di rendere per iscritto, all'Ufficio Contenzioso, parere sull'opportunità e la convenienza dell'Ente di nominare un consulente tecnico/medico legale di parte;

8. di fornire un parere scritto in ordine alla eventuale proposta di transazione giudiziale e, se richiesto dall'Ente, predisporre lo schema di atto di transazione e rinuncia;

9. di assicurare la propria disponibilità ad effettuare, se necessario, e richiesto dall'Ente, incontri presso la sede del Comune;

10. di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare;
11. di impegnarsi a provvedere, in sede di affidamento dell'incarico, alla richiesta ed alla produzione, all'Ente Comunale, della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC) (vedi Delibera 303/2020 ANAC);
12. di accettare che l'Ente, in caso di vittoria di spese di giudizio, provvederà al recupero della somma dovuta e ne riconoscerà la differenza, in favore del legale officiato, rispetto a quanto pattuito, solo ed esclusivamente ad avvenuto recupero dell'intera somma;
13. di impegnarsi, in caso di vittoria di spese di giudizio e, in caso di mancato spontaneo adempimento all'ottemperanza della sentenza, alla richiesta per conto dell'Ente della sentenza in originale e in copia conforme, munite di formula esecutiva, affinché l'Ente possa provvedere al recupero delle somme disposte in sentenza mediante promozione di azione esecutiva o in sede stragiudiziale, con la precisazione che il Comune di Castellana Grotte provvederà al rimborso delle sole spese, da documentare, dei diritti necessari per il rilascio;
14. di impegnarsi a non dichiararsi distrattario o anticipatario nel corso del giudizio, affinché l'Ente, in caso di vittoria di spese processuali, possa provvedere al recupero della somma disposta in sentenza, con la precisazione che, in caso contrario, la distrazione delle spese nei confronti dello stesso legale, evidenziata nel provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, comporterà la completa rinuncia al compenso pattuito in fase di stipula del contratto ed alla restituzione degli acconti eventualmente già riconosciuti dal Comune di Castellana Grotte, ove, sommati all'importo definito dal Giudice, dovessero eccedere la somma pattuita con l'Ente; si precisa altresì che le eventuali spese a sostenersi per la correzione della sentenza, per detta ragione, saranno interamente a carico del legale, avendo contravvenuto agli obblighi previsti dal "*Regolamento per la Gestione del Contenzioso e l'Affidamento degli Incarichi Legali Esterni del Comune di Castellana Grotte*";
15. di impegnarsi a trasmettere tempestivamente e comunque entro 7 giorni lavorativi, in caso di aggiudicazione dell'incarico di difesa dell'Ente, tutta la documentazione richiesta dagli uffici, necessaria per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, secondo la normativa vigente;
16. di accettare tutte le disposizioni contenute nel citato "*Regolamento per la Gestione del Contenzioso e l'Affidamento degli Incarichi Legali Esterni del Comune di Castellana Grotte*" approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 11 dicembre 2020;
17. di impegnarsi a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco dei professionisti legali dell'Ente.

ART. 7.

L'Amministrazione fornirà all'Avvocato incaricato la documentazione disponibile per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.

ART. 8.

1. In caso di mancato espletamento del mandato e/o nella ipotesi che la causa per la quale si sia officiati difensori dell'Ente non sia iscritta a ruolo non è dovuto alcun compenso.
2. In caso di rinuncia al mandato o di abbandono della causa sono riconosciute al professionista le competenze spettanti per l'attività effettivamente svolta sino al momento dell'abbandono ovvero della estinzione del giudizio nonché sino al momento della rinuncia al mandato, sempre che le suddette circostanze non siano imputabili al professionista; in tale caso ai fini della quantificazione delle citate competenze, saranno applicati come parametro, i valori medi ridotti del 40% di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M.

37/2018, riportati nel presente disciplinare, avuto riguardo alle sole fasi del giudizio alle quali si riferiscono le prestazioni effettivamente rese dal professionista.

ART. 9.

Il compenso spettante ai professionista all'esito del giudizio viene stabilito al momento del conferimento dell'incarico difensivo, in conformità ai parametri di riferimento di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 37/2018 nei valori medi, ridotti del 40% nel rispetto delle tariffe riportate nella tabella seguente:

TABELLA COMPENSI TARIFFARI MEDI RIDOTTI DEL 40% fasce D.M. n. 55/2014 aggiornate al D.M. n. 37/2018
--

GIUDICE DI PACE	
Fino ad € 1.100	€198,00
Da 1.100,01 a 5.200,00	€723,00
Da 5.200,01 a 26.000,00	€1.194,00

TRIBUNALE ORDINARIO ED ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO	
Fino ad € 1.100,00	€ 378,00
Da ad € 1.100,01 ad € 5.200,00	€ 1.458,00
Da € € 5.200,00 a € 26.000,00	€ 2.901,00
Da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 4.352,00
Da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 8.055,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	€ 12.832,00
Da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 16.682,00
Valore indeterminabile	€ 4.352,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 8.055,00

CORTE D'APPELLO ED ORGANI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA SECONDO GRADO DI GIUDIZIO	
Fino ad € 1.100,00	€ 384,00
Da ad € 1.100,01 ad € 5.200,00	€ 1.665,00
Da € € 5.200,00 a € 26.000,00	€ 3.319,00
Da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 5.709,00
Da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 8.181,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	€ 11.496,00
Da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 14.945,00
Valore indeterminabile	€ 5.709,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 8.181,00

TAR	
Fino ad € 1.100,00	€ 546,00
Da ad € 1.100,01 ad € 5.200,00	€ 1.980,00
Da € € 5.200,00 a € 26.000,00	€ 3.438,00
Da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 5.958,00
Da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 8.784,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	€ 12.189,00
Da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 15.846,00
Valore indeterminabile	€ 5.988,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 8.784,00

CONSIGLIO DI STATO	
Fino ad € 1.100,00	€ 546,00
Da ad € 1.100,01 ad € 5.200,00	€ 1.980,00
Da € € 5.200,00 a € 26.000,00	€ 3.438,00
Da € 26.000,01 a € 52.000,00	€ 5.958,00
Da € 52.000,01 a € 260.000,00	€ 8.784,00
Da € 260.000,01 ad € 520.000,00	€ 12.189,00
Da € 520.000,01 ad € 1.000.000,00	€ 15.846,00
Valore indeterminabile	€ 5.988,00
Valore indeterminabile di particolare importanza	€ 8.784,00

CORTE DI CASSAZIONE
Importi previsti per i giudizi dinanzi al Consiglio di Stato

PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE
Importi di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. 37/2018 nei valori medi ridotti del 40%

ART. 10.

1. Per lo svolgimento dell'incarico di difesa dell'Ente nella controversia in oggetto, il compenso professionale, viene stabilito e fissato dal Comune di Castellana Grotte, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 37 del 08.03.2018, nella misura dei medi tariffari, ribassati del 40%, consentiti per legge a garanzia dell'equo compenso come specificati nell'art. 9.

2. Al momento del conferimento il professionista deve richiedere che sia, altresì, indicata, per le ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la percentuale, ex

art. 4, co 6, del D.M. n. 55/2014 nella misura massima del 10%, che viene considerata così come disciplinata dal comma 3 del presente articolo, con la precisazione che l'omissione di detta indicazione, verrà considerata come rinuncia tacita a qualsivoglia spettanza.

3. In caso di conciliazione o di transazione (giudiziale e/o stragiudiziale), il compenso liquidato al legale sarà pari alle fasi fino a quel momento effettivamente eseguite, a cui verrà aggiunta esclusivamente la eventuale percentuale relativa alla sola fase decisionale nella misura massima del 10%, che verrà intesa come "fase di transazione", precisando che la definizione bonaria della controversia non rappresenta, ai fini della liquidazione, un esito favorevole per l'Amministrazione, seppure si palesino eventuali profili di convenienza dalla valutazione degli eventuali esiti del giudizio e/o del contenzioso.

4. Nelle ipotesi di estinzione, abbandono del giudizio o mancata iscrizione a ruolo, ovvero in tutti gli altri casi in cui la causa non dovesse celebrarsi ovvero si interrompa per ragioni non preventivabili, ivi compresa la rinuncia del mandato professionale, sarà corrisposto il compenso pattuito, riducendolo proporzionalmente ed adeguandolo all'attività effettivamente prestata a cura del Responsabile del Settore I.

5. Può essere concessa un'eventuale maggiorazione non superiore al 5% del compenso solo in caso di motivi aggiunti e/o successive incombenze inizialmente non previste e/o non prevedibili; in tal caso, il professionista ha l'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento delle competenze; in mancanza di detta domanda e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista stesso.

6. La previsione del compenso del professionista è in ogni caso onnicomprensiva di tutte le attività inerenti l'incarico affidato, nonché di tutte le spese, ivi incluse quelle eventuali di spostamento (trasferte).

7. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.

8. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali per un importo maggiore di quello convenuto con il professionista, la differenza potrà essere corrisposta solo dopo che sia stata recuperata interamente la somma liquidata dal giudice dalla parte soccombente. Nelle more, l'Ente potrà provvedere esclusivamente al pagamento dell'onorario pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Qualora, invece, l'importo liquidato dal giudice sia inferiore a quello stabilito con il professionista, il compenso corrisposto a quest'ultimo sarà quello definito con l'Ente, fermo restando l'obbligo in capo all'Ente di recuperare la somma disposta in sentenza a recupero parziale.

9. L'Ente può provvedere al pagamento, nei confronti del legale, di acconti sul compenso pattuito, con riferimento alle fasi del giudizio effettivamente e regolarmente eseguite, previa richiesta del difensore e relazione attestante l'attività svolta.

10. L'Ente provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa senza necessità che si sia formato il giudicato ed in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

11. Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma all'Ufficio Contenzioso competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico. E' fatto divieto al professionista incaricato di emettere fattura elettronica senza il previo assenso scritto dell'Ufficio Contenzioso.

12. È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la richiesta e la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

13. In caso di studi associati, il corrispettivo dovrà essere unico e sarà, pertanto, comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

14. Nell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 7, co. 1, lett. c), del *"Regolamento per la Gestione del Contenzioso e l'Affidamento degli Incarichi Legali Esterni del Comune di Castellana Grotte"* il compenso professionale da riconoscere allo stesso legale incaricato nei gradi successivi al primo, viene stabilito e fissato dal Comune di Castellana Grotte, con riferimento ai parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 nella misura dei medi tariffari, ribassati del 40%, alle stesse condizioni e/o riduzioni offerte dal medesimo professionista in sede di aggiudicazione dell'incarico di primo grado.

ART. 11.

Il professionista dichiara di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziari previsti dalla L.136/2010. Ai sensi dell'art. 3 comma 7 della predetta legge, il professionista comunica, pertanto, le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti intestato a _____ IBAN _____

Il professionista s'impegna, altresì, a comunicare al Comune di Castellana Grotte, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, ogni variazione relativa alle notizie sopra fornite.

Ogni transazione posta in essere e relativa al presente disciplinare dovrà indicare il Codice identificativo Gara (CIG _____) come previsto dall'art.3 comma 5 della Legge 13.8.2010 n.136; il suddetto codice dovrà essere riportato in tutti i documenti fiscali e contabili relativi ai pagamenti.

ART. 12.

L'Avvocato incaricato dichiara di accettare il compenso nella misura di euro: _____ oltre 15% per rimborso spese generali, Iva (se prevista) e Cap come per legge, per complessivi euro _____.

ART. 13.

Le parti danno atto che, ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, i dati contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. Il legale incaricato è impegnato al rispetto del segreto d'ufficio ed a non utilizzare in alcun modo le notizie di carattere riservato apprese in ragione dell'incarico conferito ed accettato ed a rispettare le disposizioni previste dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

ART. 14.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico. Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati e alle altre disposizioni di leggi vigenti in materia nonché del Regolamento per la Gestione del Contenzioso e l'Affidamento degli Incarichi Legali Esterni del Comune di Castellana Grotte.

Castellana Grotte,

Il professionista incaricato

Il Responsabile del Settore I
